

UNIONE COMUNI VALLE DEL FASANELLA
(Provincia di Salerno)
S T A T U T O

INDICE

Titolo I – ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Principi fondamentali**
- Art. 2 Finalità dell'Unione**
- Art. 3 Competenze**
- Art. 4 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa**
- Art. 5 Sede dell'Unione, stemma e Gonfalone**
- Art. 6 Durata dell'Unione**
- Art. 7 Adesione**
- Art. 8 Recesso**
- Art. 9 Recesso da un servizio**
- Art. 10 Scioglimento**
- Art. 11 Conferimento di funzioni**
- Art. 12 Procedimento per il trasferimento delle competenze all'Unione**

Titolo II – FORME DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

- Art. 13 Principi di collaborazione**
- Art. 14 Convenzioni**
- Art. 15 Accordi di programma**
- Art. 16 Principi della partecipazione**
- Art. 17 Principi in materia di servizi pubblici**

Titolo III – ORGANI DELL'UNIONE

- Art. 18 Organi dell'Unione**
- Art. 19 Composizione, elezione e durata del Consiglio**
- Art. 20 Competenza del Consiglio**
- Art. 21 Presidente del Consiglio**
- Art. 22 Diritti e doveri dei componenti del Consiglio**
- Art. 23 Decadenza e dimissioni dei componenti del Consiglio**
- Art. 24 Convocazione del Consiglio**
- Art. 25 Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio**
- Art. 26 Funzionamento del Consiglio**
- Art. 27 Gruppi consiliari**
- Art. 28 Nomina del Presidente**
- Art. 29 Composizione e nomina della Giunta e durata della stessa**
- Art. 30 Competenze del Presidente**
- Art. 31 Competenze della Giunta**
- Art. 32 Funzionamento della Giunta**
- Art. 33 Sfiducia, dimissioni, cessazione dalla carica del Presidente**
- Art. 34 Norma di rinvio**

Titolo IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 35 Principi generali**
- Art. 36 Gestione del personale**
- Art. 37 Stato giuridico e trattamento economico del personale**
- Art. 38 Segretario**
- Art. 39 Direttore dell'Unione**

Titolo V - FINANZA E CONTABILITA'

- Art.40 Finanze dell'Unione**

Art. 41 Risorse finanziarie

Art. 42 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

Art. 43 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 44 Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art. 45 Revisione economico finanziaria

Art. 46 Controllo di gestione

Art. 47 Affidamento del servizio di tesoreria

Titolo VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 Regolamenti

Art. 49 Modificazioni del presente statuto

Art. 50 Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

Art. 51 Norma transitoria

Art. 52 Norma di rinvio

Titolo I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi Fondamentali

1. L'Unione dei Comuni Valle del Fasanella è costituita dai seguenti Comuni: Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Sant'Angelo a Fasanella, Ottati e Castelvita (tutti appartenenti alla Provincia di Salerno)."
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria che la esercita nel rispetto della normativa vigente e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali secondo i principi contenuti nella costituzione, dal diritto Europeo e dalle norme Statali e Regionali.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione ha lo scopo di perseguire l'autogoverno, la promozione e lo sviluppo delle Comunità che la costituiscono, nonché la graduale e progressiva integrazione fra i Comuni, al fine di conseguire economie gestionali e maggior efficacia ed efficienza nella organizzazione dei servizi comunali.
2. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare in modo congiunto una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti secondo quanto previsto da leggi Statali o Regionali.
3. Finalità dell'unione è altresì quella di esercitare servizi e attività che per loro natura possono essere svolte con maggior efficacia ed efficienza rispetto al singolo ente anche mediante una adeguata specializzazione del personale.

Art. 3 - Competenze

1. L'unione esercita, previo conferimento dei Comuni mediante convenzioni, le seguenti funzioni e servizi allo scopo di favorire l'omogeneizzazione nella fornitura di servizi ed attività per la cittadinanza:
 1. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria contabile e controllo. Tale funzione, a titolo non esaustivo comprende:
 - la segreteria;
 - la gestione del personale (reclutamento, concorsi, trattamento giuridico, trattamento economico, relazioni sindacali, sviluppo delle risorse umane);
 - il controllo di gestione;
 - la gestione economico-finanziaria;
 - la gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (predisposizione dei regolamenti e rispettivi aggiornamenti, supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte, delle aliquote dei singoli tributi, predisposizione della modulistica per il pagamento, contenzioso tributario, gestione dei tributi e delle imposte comunali, eventuale affidamento o organizzazione del servizio di riscossione);
 - la gestione beni demaniali e patrimoniali dell'ente;
 - l'ufficio tecnico, compreso affidamento della progettazione dei lavori pubblici ed espropri;
 2. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi servizi di trasporto pubblico comunale. Tale funzione a titolo non esaustivo comprende:
 - la viabilità, ivi compresa la costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale e uso delle aree di competenza comunale, servizi cimiteriali;
 - trasporti pubblici comunali limitatamente a quanto previsto dalla legge Regionale in tale campo.
 3. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato da parte della normativa vigente;
 4. La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 5. L'attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 6. Organizzazione e di gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 7. Progettazione e gestione del sistema dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art.118 quarto comma della Costituzione;
 8. Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici ivi compreso l'Asilo Nido;
 9. Funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia amministrativa locale;

10. Tenuta dei Registri di Stato Civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

11. Servizi in materia di statistica.

2. L'Unione esercita altresì la seguente funzione resa obbligatoria dalla legge dello Stato: Funzione di centrale unica di committenza. Detta funzione, prevista dall'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 comprende l'acquisizione, a mezzo procedura di gara, di lavori, servizi e forniture.

L'Unione esercita altresì le seguenti ulteriori funzioni e servizi:

- Sportello Unico per le attività produttive – SUAP;
- Servizi informatici e telematici – Sviluppo dei sistemi informativi;
- Nucleo di valutazione;
- Funzioni comunali in materia paesaggistica;
- Servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Le modifiche apportate dalla disciplina statale o eventualmente regionale ai procedimenti, servizi e attività inerenti singole funzioni si applicano indipendentemente dalla descrizione effettuata nel presente statuto.

3. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazione, modificativa del presente Statuto, adottata dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei 2/3 dei propri consiglieri assegnati.

4. Per ciascuna funzione trasferita, preventivamente al concreto avvio dell'esercizio da parte dell'Unione, è approvata dai consigli comunali dei Comuni partecipanti e dal Consiglio dell'Unione, specifica convenzione come previsto all'art. 12 che disciplina i rapporti reciproci, organizzativi ed economici. Fa capo all'Unione la potestà regolamentare concernente l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi che ad essa fanno capo.

5. L'Unione può esercitare le funzioni e i servizi di cui ai commi precedenti anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di convenzione ai sensi dell'art.30 D.Lgs. 267/2000, sottoscritta dal Presidente dell'Unione, autorizzato con deliberazione del Consiglio.

Art. 4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi mediante un equo utilizzo delle risorse.

2. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; sviluppa costanti rapporti di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà con i comuni limitrofi, Provincia e Regione secondo le diverse sfere di competenza;

- organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
- assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 5 - Sede dell'Unione, Stemma e Gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata in Aquara (Salerno) alla Via Garibaldi n.5 presso la quale si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali.

2. Gli uffici possono essere ubicati ed operare anche in luoghi diversi purché nel territorio di uno dei Comuni ricompresi nell'Unione.

3. Gli organi di governo dell'Unione possono riunirsi anche presso gli altri Comuni dell'Unione.

4. Ogni comune aderente individua un apposito spazio nel proprio sito internet istituzionale destinato ad albo pretorio online per la pubblicazione degli atti e degli avvisi dell'Unione in ottemperanza alla normativa vigente.

5. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Unione dei Comuni "Valle del Fasanella". Lo Stemma, il Gonfalone, i colori dell'Unione e il loro utilizzo sarà successivamente specificato con apposito regolamento. La riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti, per soli fini istituzionali, previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6 - Durata dell'Unione

L'Unione è costituita a tempo indeterminato. La decisione in ordine all'eventuale possibile fusione tra i comuni che la costituiscono è rimessa in ogni caso alla loro volontaria iniziativa se consentita dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7 - Adesione

1. L'Unione è aperta alla adesione di altri Comuni, territorialmente contigui, o la cui contiguità risulti dalla adesione all'Unione di più Comuni. L'adesione ha effetto immediatamente dalla deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Unionale.

2. E' data facoltà al Consiglio dell'Unione di esigere dall'Ente istante una quota una tantum di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione in riferimento al patrimonio esistente costituito in precedenza con i contributi degli Enti partecipanti.

Art. 8 - Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, non prima che siano trascorsi tre anni dall'adesione, con provvedimento consiliare adottato entro e non oltre il mese di giugno, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. L'Unione prende atto del recesso, ad avvenuta comunicazione scritta della esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso, con propria deliberazione del Consiglio ed il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo.

2. Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

3. In caso di recesso il personale trasferito all'Unione dal Comune recedente viene riassegnato a Comune medesimo.

4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con entrate proprie dell'Unione o con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione, e ad ogni contributo, sovvenzione o rimborso spese ordinarie o straordinarie percepite dall'Unione.

5. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi o fino a che tali oneri non vengano assunti da nuovi Comuni subentranti.

6. Le modifiche allo Statuto dell'Unione conseguenti il recesso di un Comune devono essere deliberate con le modalità di cui all'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 9 - Recesso da un servizio

1. Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni non obbligatoriamente da gestire in forma associata e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte del Consiglio Generale dell'Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

2. Con la stessa deliberazione di presa d'atto il Consiglio stabilirà il recupero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 8, relativamente alle funzioni e/o servizi per il quale viene richiesto il recesso.

3. Il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione per tali funzioni e/o servizi, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta organica risulta inserito.

4. Se il recesso di un Comune da uno o più funzioni e/o servizi trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento regionale con la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, a carico del Comune recedente è accollata una quota pari al 50% del relativo contributo regionale risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

Art. 10 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie da ciascun Consiglio dei comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono

alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato, di comune accordo tra i Comuni, il nominativo della persona incaricata alle funzioni di Commissario liquidatore delle attività dell'Unione, da scegliersi tra i dottori commercialisti ed esperti contabili con iscrizione all'Albo nazionale dei Revisori contabili, dando atto che al medesimo spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione.

3. Al termine dell'attività dell'Unione, il Commissario liquidatore trasmette ai Comuni aderenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi per la relativa presa d'atto dei rispettivi consigli comunali.

4. I beni ricevuti in affitto, in comodato o in forza di qualunque altro titolo che ne consenta la disponibilità sono restituiti ai Comuni proprietari.

5. Il personale comunale trasferito o funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo IV - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza.

6. Il personale assunto direttamente dall'Unione in caso di scioglimento verrà trasferito nelle dotazioni organiche di uno o più comuni previa eventuali modifiche delle medesime con mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 267/2000;

7. Le controversie in materia di recesso eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo entro 30 giorni dall'inizio della controversia. In caso di mancato accordo lo stesso viene nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Art. 11 - Conferimento delle funzioni

1. Il conferimento di funzioni all'Unione tramite la modalità di gestione in forma associata ovvero mediante conferimento del servizio deve avvenire in modo totalitario così da evitare residui gestionali in capo a Comuni. A tal fine il trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni singolarmente e, pertanto, l'Unione diviene ente gestore di tutte le funzioni amministrative occorrenti. Ad essa competono conseguentemente le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

Art. 12 - Procedimento per il conferimento delle competenze all'Unione.

2. Il conferimento delle singole funzioni indicate all'art. 3 si effettua con l'approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali aderenti all'Unione di apposita convenzione.

Nella convenzione dovranno essere chiaramente indicati:

- la data del trasferimento;
- gli eventuali profili successori;
- contenuto delle funzioni o del servizio conferito soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
- i rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali; la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;

3. Il conferimento del servizio deve essere recepito ed accettato con delibera del Consiglio dell'Unione, una volta acquisite le delibere consiliari dei Comuni aderenti.

4. Il conferimento di ulteriori competenze all'Unione, non rientranti nelle materie di cui all'art. 3 del presente statuto, come pure la revoca delle stesse, è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

TITOLO II - Forme di collaborazione e partecipazione

Art. 13 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
3. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni e dei relativi testi adottati, che devono essere esposti all'albo pretorio informatico di ciascun ente.

Art. 14 - Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la provincia, con i comuni limitrofi non facente parte dell'Unione e con altri enti pubblici o altre unioni apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi purché attinenti a quelli conferiti.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a - le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b - i fini e la durata della convenzione;
 - c - le modalità di finanziamento;
 - d - le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 15 - Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 e nell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a - tempi previsti;
 - b - modalità di finanziamento;
 - c - adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

Art. 16 - Principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 17 - Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può cessare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni, senza il loro preventivo consenso.

Titolo III – Organizzazione di Governo dell'Unione

Art. 18 - Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

3. Alcun compenso o gettoni di presenza spettano ai componenti il Consiglio e ai membri della Giunta ed al Presidente. Per lo svolgimento del mandato, è riconosciuto ai componenti del Consiglio della Giunta e al Presidente il rimborso di spese documentate ed i rimborsi chilometrici a fronte di missioni autorizzate.

Art. 19 - Composizione, elezione e durata del Consiglio.

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti. Pertanto il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

2. Il Consiglio, costituito mediante elezione di secondo grado, è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione quali membri di diritto, dai consiglieri comunali, dei comuni facenti parte dell'Unione eletti dai rispettivi consigli comunali.

3. Ogni Comune aderente ha diritto alla designazione di tre membri tra i quali il Sindaco quale membro di diritto ed un consigliere eletto dalla maggioranza ed un consigliere eletto dalla minoranza.

4. Ciascun Consiglio Comunale provvede a eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso o della giunta, garantendo la rappresentanza della minoranza se presente. La comunicazione dell'avvenuta elezione deve essere trasmessa all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia. E' Consigliere comunale di maggioranza colui che nelle elezioni Comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco. In caso di assenza della minoranza Consigliere, derivante dall'originaria composizione del Consiglio Comunale o a seguito di successive cessazioni, i rappresentanti elettivi sono tutti di maggioranza.

5. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale e entro trenta giorni dalla data di ammissione all'Unione del nuovo Ente. Il Consiglio accerta la presenza di eventuali incompatibilità dei propri membri.

6. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.

7. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune. In applicazione dell'art. 1 c/78 della legge 7 aprile 2014 n. 56 non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

8. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale e conseguente gestione commissariale, i rappresentanti del Comune restano in carica fino al subentro dei designati dal Consiglio ricostituito (Art. 141, comma 5, D.Lgs n.267/2000).

9. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento operativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20 - Competenze del Consiglio.

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico/amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

2. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati annualmente dal Presidente.

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico/amministrativa dell'Unione.

4. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

5. Competono al Consiglio gli atti attribuiti dalla legge al Consiglio Comunale in quanto compatibili al presente statuto ed in particolare adotta i seguenti atti fondamentali:

1. la nomina del Presidente;
2. le modifiche allo statuto adottate a maggioranza prevista per le modifiche statutarie;

3. i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 5 del presente statuto, ed i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
4. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i pareri da rendere nelle dette materie;
5. le convenzioni con altri enti locali;
6. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
7. l'istituzione e l'ordinamento delle entrate dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
8. la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
9. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
10. la determinazione di eventuali contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
11. gli acquisti e le alienazioni e permutazioni immobiliari;
12. gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità alla vigente normativa statale e regionale ed i pareri da rendere in materia;
13. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio entro 60 giorni e, comunque, entro il termine dell'esercizio, a pena di decadenza.
14. Il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'ente.
15. Il Consiglio disciplina con propri regolamenti lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate.
16. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 21- Presidente del Consiglio

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere;
 - c. convoca le eventuali sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto nella prima adunanza con le stesse modalità del Presidente del Consiglio.

Art. 22 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I componenti del Consiglio, ai quali si applica lo stato giuridico dei consiglieri comunali, esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento dello stesso.

Art. 23 - Decadenza e dimissioni dei componenti del Consiglio

1. Decade il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo non intervenga ai lavori della stessa per 3 sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque membro. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del membro interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il componente il Consiglio ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del membro interessato.
2. Le dimissioni dalla carica di componente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente oppure se trasmesse per posta la firma deve essere autenticata e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale o di Assessore dei Comuni aderenti, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di componente dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro il termine previsto dal presente Statuto ad eleggere al proprio interno un nuovo componente del Consiglio dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 24 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato:
 - a) su iniziativa del presidente;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti assegnati al Consiglio dell'Unione;
 - c) su deliberazione della giunta.Nei casi previsti dai punti b) e c) il Consiglio deve essere riunito entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché rientrino tra le competenze del Consiglio e siano corredate da idonea proposta di deliberazione, munita dei pareri ex art. 49 TUEL, se previsti.
2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere trasmesso a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere trasmesso a ciascun componente almeno tre giorni prima della data di convocazione.
4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia trasmesso 24 ore prima della data della convocazione.
5. La trasmissione dell'avviso deve avvenire utilizzando ogni strumento utile, anche telematico, di cui sia data prova della ricezione.
6. I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti a eleggere domicilio presso la sede dell'Unione o presso uno dei Comuni aderenti.
7. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'Albo Pretorio informatico dell'Unione e dei Comuni aderenti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
8. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco (o suo sostituto) del Comune, sede dell'Unione, entro 15 giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni devono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
9. Ai fini del presente articolo, per prima seduta si intende quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.
10. Alla prima seduta convocata dopo la costituzione dell'Unione assiste con funzione verbalizzante il Segretario del Comune sede dell'Unione.

Art. 25 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consigli

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente in seduta di prima convocazione almeno la metà dei componenti compreso il Presidente. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei componenti compreso il Presidente.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dallo statuto per i quali è richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 26 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
2. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.
3. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Vengono adottate a scrutinio segreto soltanto le deliberazioni concernenti persone.
4. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
5. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del rendiconto.
6. I componenti del Consiglio sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
7. In caso di incompatibilità del presidente e del vicepresidente presiede la seduta il componente del Consiglio più anziano presente in aula.
8. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni proprie, secondo norme contenute in apposito regolamento approvato dal medesimo.

Art. 27 - Gruppi consiliari.

1. I componenti del Consiglio possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al segretario dell'Unione.
2. Ogni gruppo è composto da almeno tre componenti.
3. I consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto. Esso può essere composto da un singolo consigliere.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non si eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo, per ciascuna lista, il rappresentante consigliere più anziano d'età.
5. Il Presidente, sentiti i Sindaci dei Comuni aderenti può costituire appositi gruppi di lavoro composti da componenti del Consiglio al fine di esaminare singoli argomenti o progetti da sottoporre alla Giunta o al Consiglio.

Art. 28 - Elezione del Presidente.

1. Il presidente dell'Unione viene designato tra i Sindaci dei Comuni aderenti e viene eletto dal Consiglio a maggioranza dei due terzi, mediante scrutinio segreto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta il Consiglio procede immediatamente ad ulteriori votazioni e risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e sino alla convocazione del Consiglio successivo a tale scadenza, nel quale si provvederà alla elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Sindaco o Assessore.
4. Il Presidente può essere riconfermato, a seguito di regolare rielezione nel proprio incarico, dal Consiglio per non più di due ulteriori mandati oltre il primo di pari durata.

Art. 29 - Composizione e nomina della Giunta e durata della stessa.

1. La giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni dell'Unione.
2. Il Presidente nomina tra i componenti della Giunta il Vice-Presidente.
3. Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti di legge il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice-Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
5. La durata in carica della Giunta corrisponde alla durata in carica del Presidente.
6. Il Presidente e gli Assessori durano comunque in carica sino al momento nel quale siano divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge gli atti con i quali sono eletti dal Consiglio i successori.
7. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente e degli assessori.

Art. 30 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione, anche in giudizio, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
2. Il presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.
3. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
4. Il Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie.
5. Il Presidente nomina il Segretario dell'Unione scegliendolo tra i Segretari di uno dei Comuni aderenti e assume le determinazioni conseguenti connesse al rapporto di servizio e nomina i Responsabili di Servizio. Può altresì nominare un Responsabile di Servizio Coordinatore che coadiuva il Segretario.
6. Il Presidente promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere previa autorizzazione della Giunta.

Art. 31 - Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art.107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente dell'Unione.
4. Compete alla Giunta l'adozione del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario.
6. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione, ai sensi dell'art. n. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 32 - Funzionamento della Giunta

1. La giunta si riunisce su formale convocazione del Presidente, avvalendosi se del caso di strumenti informatici.
2. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti ed i relativi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 33 - Sfiducia, dimissioni, cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti la medesima. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti assegnati, viene messa a discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono da intendersi irrevocabili, non necessitano di alcuna presa d'atto e sono efficaci con effetto immediato.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di sindaco nel comune di appartenenza determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica rivestita presso l'Unione. Fatta eccezione per i casi di cui all'art. 19, comma 8.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta dell'Unione.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Consiglio rinnova gli organi di governo dell'Unione nella prima seduta successiva, da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni dalla data di effettiva cessazione dalla carica.
6. Alla scadenza del loro mandato, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 34 – Norma di rinvio

Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di attribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dal Testo Unico in vigore per gli enti locali.

Titolo IV - Organizzazione amministrativa

Art. 35 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace ed economico perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del presente Statuto.

Art. 36 - Gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche, gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.
3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione.
4. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, da regolamentare con appositi atti deliberativi, oppure, se del caso, assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
5. L'Unione si avvale anche di personale comandato o trasferito dai Comuni appartenenti all'Unione medesima. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale trasferito ritorna nei ruoli organici dei comuni di provenienza.

5 bis. In relazione a quanto disposto dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, l'Unione può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico secondo quanto disposto dal regolamento degli uffici e dei servizi.

6. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell'Unione confluiscono congiuntamente e stabilmente nella nuova dotazione organica dell'Ente risultante dalla fusione stessa.

Art. 37 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 38- Segretario

1. Il Segretario Unionale è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra i Segretari Comunali dei Comuni dell'Unione.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi coordinandone l'attività.

Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - esprime il parere di cui all' art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso di mancanza, per un determinato servizio, del Responsabile di servizio competente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente. I contratti dell'Unione possono essere rogati dal segretario che è competente anche ad autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'Ente. Al Segretario compete altresì, la predisposizione del Pianto dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 del Decreto Legislativo 267/2000.
3. Al Segretario dell'Unione non è previsto alcun compenso, stante il divieto di cui all'art. 32, comma 5 ter, introdotto dall'articolo 1, comma 105, lettera c), legge n. 56 del 2014 (cd. "Legge Delrio"), a mente del quale "[...] il Presidente dell'unione di Comuni si avvale del segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [...]".

Il Segretario inoltre:

- a) esprime il parere di cui all' art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso di mancanza, per un determinato servizio, del Responsabile di servizio competente;
- b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente. I contratti dell'Unione possono essere rogati dal segretario che è competente anche ad autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'Ente. Al Segretario compete altresì, la predisposizione del Pianto dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 del Decreto Legislativo 267/2000.

Art. 39 – Direttore dell'Unione

1. La nomina del Direttore è disposta con provvedimento del Presidente, di norma tra i Segretari Comunali dei Comuni dell'Unione.
2. Il Direttore dell'Unione può essere individuato anche tra segretari comunali in quiescenza che hanno già ricoperto la carica di Direttore di Unioni di Comuni.
3. In ogni caso non è previsto alcun compenso, né l'eventuale nomina a Direttore dell'Unione in capo ad un segretario comunale dei Comuni dell'Unione comporta l'erogazione di eventuali indennità. E' previsto il solo rimborso delle spese di viaggio secondo le tabelle nazionali dei costi chilometrici di

esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI ex art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ed annualmente comunicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale.

4. Il Direttore è responsabile delle attività svolte dall'Unione, ed in particolare:

- definisce e cura gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi anche mediante individuazione di forme alternative di gestione;
- coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
- elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;
- coordina e gestisce il personale;
- individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei servizi competenti per materia. Il Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari;
- Il Direttore può al bisogno sostituirsi nell'adozione degli atti o dei pareri demandati ai responsabili dei servizi;
- Il Direttore prende parte, con funzione consultiva, alle riunioni di Giunta e di Consiglio.

Titolo V - Finanze e contabilità

Art. 40 - Finanze dell'Unione

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge.
2. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 41 - Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - contributi erogati dallo Stato;
 - contributi ordinari e straordinari erogati dalla Regione Campania;
 - contributi erogati da altri enti pubblici;
 - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187 del Decreto Legislativo 267/2000;
 - mutui passivi;
 - altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
 - altre entrate.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione può istituire, con deliberazione del Consiglio relativamente ai servizi gestiti, contributi, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi. I relativi introiti confluiscono nel Bilancio della Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

Art. 42 - Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. La quota parte del trasferimento da versare all'Unione per i costi generali individuati periodicamente dalla Giunta dell'Unione è definita per ciascun comune attraverso i seguenti criteri:
 - 80% in rapporto al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - 20% in rapporto alla superficie territoriale.

In riferimento ai singoli servizi resi ai Comuni aderenti possono essere determinate specifiche percentuali nell'ambito delle relative convenzioni.

2. I trasferimenti relativi ai costi generali da parte dei Comuni aderenti devono essere effettuati in quattro rate annuali nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre. In sede di rendiconto viene fatto l'eventuale conguaglio. In caso di ritardo di oltre un mese vengono applicati gli interessi legali.
3. In ogni caso i Comuni sono tenuti a garantire all'Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti nella misura fissata dalle Convenzioni regolanti i rapporti derivanti dal trasferimento delle funzioni/e o servizi elencati all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 43 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini di legge previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, e previo adeguato accordo programmatico, il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Il bilancio di previsione, dopo la sua esecutività, è trasmesso ai Comuni aderenti.

Art. 44 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'unione, la Revisione economico – finanziaria, il controllo di gestione ed il servizio economato.
3. L'Esercizio finanziario coincide di norma con l'anno solare.

Art. 45 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione nomina attraverso il sistema del sorteggio, previsto dall'art. 16, comma 25 del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138 convertito nella legge 148/2011 l'organo di revisione economico-finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso generalizzato agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, di ogni comune aderente.
2. Si applicano le norme di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del Testo Unico, oltre a quelle previste dallo statuto, nonché le limitazioni numeriche di cui all'art. 238 del Testo Unico.
3. L'organo di revisione dura in carica tre anni e può essere rinnovato solo una volta.
4. L'organo di revisione può assistere alle sedute della Giunta se invitato. Su invito del Presidente può prendere la parola per comunicazioni durante le sedute del Consiglio.
5. Il regolamento di contabilità dell'Unione disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di revisione.
6. La legge ed il Regolamento di cui al Comma precedente disciplina le cause di incompatibilità del Revisore dei Conti al solo fine di assicurarne l'indipendenza e imparzialità nell'attività del medesimo.

Art. 46 - Controllo di gestione

1. Il Regolamento di Contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi e l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali.
2. Il Consiglio, almeno una volta l'anno, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/00, e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00.

Art. 47 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'Unione ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto da soggetto abilitato in conformità al titolo V del D.Lgs. 267/2000.

Titolo VI - Norme finali e transitorie

Art. 48 - Regolamenti

1. L'Unione ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 possiede, limitatamente all'oggetto delle funzioni ad essa conferite, le medesime capacità normative previste per i Comuni.
2. La Giunta presenta al Consiglio dell'Unione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'adeguamento dei regolamenti esistenti (Contabilità, Uffici e servizi, Funzionamento consiglio, ecc). Fino ad allora si fa riferimento ai regolamenti in vigore presso l'Unione.

Art. 49 - Modificazioni del presente Statuto

1. In fase di prima applicazione dell'art. 1 comma 105 lett. B) della legge 7 aprile 2014 n. 56 la modifica al presente statuto è approvata dai Consigli Comunali dei comuni partecipanti.
2. Le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le maggioranze e modalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. La proposta di modifica è adottata dalla Giunta dell'Unione e trasmessa ai comuni per il preventivo parere.
3. I Comuni si pronunciano sulla proposta entro il termine di 60 giorni trascorsi i quali si intende espresso Favorevolmente.

Art. 50 - Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto è approvato unitamente all'atto costitutivo con le modalità previste dall'art. 6 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché all'albo pretorio informatico dei comuni partecipanti all'unione per 30 giorni consecutivi, ed inviato successivamente al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti delle Unioni di Comuni.
2. Il presente statuto entra in vigore una volta decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo informatico dell'Unione, viene trasmesso alla Regione Campania per la sua pubblicazione sul BURC.

Art. 51 - Norma transitoria

I Consigli Comunali dei nuovi Comuni aderenti all'Unione nominano i componenti elettivi di cui all'art 19 comma 2, entro 45 giorni dalla richiesta formulata dal Presidente.

Art. 52 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 nonché alle altre norme Statali o Regionali riguardanti le Unioni di Comuni.